



ISSO Unicredit - e  
le solo a patto che non si  
minoranza in grado di  
una ristrutturazione del  
limite è quindi quello  
lioni successive al 2013  
e dalle Cac's»,  
ccanismo delle Cac's  
e di azione  
a) prevede una disciplina  
e in caso di  
razione dei bond,  
ti a un anno, con  
nali molto precise di  
I autorizzati a dare l'ok in  
default. Salendo dal 25% al  
ce potrebbe assumere il  
minoranza di blocco,  
perito dalle autorità  
durante la crisi greca la  
debito in pancia alla Bce  
essere ristrutturata. Nel  
esempio, in cui uno Stato  
e di fare default su tutte  
ioni e adottasse la  
ra specifica che richiede il  
consenso dei creditori  
i comitato, la Bce con il  
rebbe bloccare  
ione. Il mercato si chiede  
anno ricadute sulle  
tipologie di bond a  
che siano coperti o meno  
«Il diverso impatto che  
stra misura sulle due  
e di titoli (emissioni prima  
2013) dovrebbe essere  
- conclude Gazzalini -  
disallineamento  
e crearsi se il Qe andasse  
olto oltre i tempi previsti  
della Bce diventasse  
più importante.  
amento al 33% ha anche  
tere tecnico perché ci  
esi come il Portogallo che  
ano di restare sotto il  
egli acquisiti Bce proprio  
to del limite al 25%».

no i provvedimenti sanzionatori  
adottati nei confronti di intermediari  
finanziari, per violazione delle regole  
generali di diligenza, correttezza e  
trasparenza nella prestazione dei ser-  
vizi e delle attività di investimento e  
nella gestione dei conflitti d'interesse,  
sono stati in totale 16 (14 nel 2013) e  
hanno riguardato quattro banche,  
quattro Sgr, tre Sim e cinque imprese  
di investimento comunitarie (di cui  
tre senza succursale in Italia). Le  
sanzioni pecuniarie relative a questi  
provvedimenti sono state pari nel

**GLI ORDINI DI CONVOCAZIONE**  
La Consob può anche  
"ordinare" ai vertici delle  
società di convocare i consiglieri  
di amministrazione e dettare  
loro anche gli ordini del giorno  
con le indicazioni delle  
"storture" da correggere nelle  
pratiche che possono  
comportare una violazione  
della disciplina MiFid

2014, sui prodotti compressi a una crite-  
ria retail.  
Su un migliaio di soggetti vigilati  
da Consob, le "selezioni" dei soggetti  
da controllare si basano su un approc-  
cio risk oriented e tra i segnalatori di  
rischio ci sono anche gli esposti dei  
clienti (quando partirà l'arbitro fi-  
nanzario Consob, è da presumere  
che si terrà conto anche dei ricorsi a  
quest'ultimo). Quindi per i risparmiatori  
segnalare le "anomalie" non è mai  
superfluo.

# Quello che l'assicuratore non deve sapere

Dalla Cassazione un no  
a molte delle richieste  
di documenti ai clienti

**Antonio Criscione**

Per i beneficiari delle polizze vita  
due "aiuti" dalla Cassazione. E due  
stop, uno per gli eredi, l'altro per le  
compagnie assicurative. La più re-  
cente, la 17790 dell'8 settembre  
(commentata il giorno seguente  
sul Sole 24 Ore) afferma infatti che  
tra i dati che riguardano le persone  
decedute, a cui hanno diritto di ac-  
cesso gli eredi, non rientrano quelli  
identificativi di terze persone, qua-  
li sono i beneficiari della polizza  
stipulata dal *de cuius*, ma soltanto  
quelli riconducibili alla sfera per-  
sonale di quest'ultimo. E quindi la  
polizza si conferma uno strumento  
per lasciare parte dei propri beni a  
persone legate a vario titolo all'in-  
teressato, ma non rientranti tra gli

eredi legittimi.  
Un'altra pronuncia della Cassa-  
zione, la 17024 dello scorso 20 ago-  
sto dichiara "vessatorie" una serie  
di clausole molto frequenti nei  
contratti di assicurazione. Una se-  
rie di precetti alle compagnie, che  
anche per gli assicurati può essere  
un utile vademecum. Innanzitutto  
-secondo la sentenza- il beneficia-  
rio non è tenuto a produrre un atto  
notorio sullo "stato successorio"  
del deceduto, perché il beneficia-  
rio non acquista il diritto all'inden-  
nizzo in quanto erede, ma in quan-  
to appunto beneficiario (un princì-  
pio questo che rafforza ulterio-  
mente quanto detto dalla sentenza  
dell'8 settembre). Inoltre il benefi-  
ciario non è tenuto a produrre  
l'originale della polizza, perché di  
questo l'assicuratore è già in pos-  
sesso: per evitare di pagare la per-  
sona sbagliata, basta controllare i  
documenti di colui che chiede l'in-  
dennizzo. A parte questo il benefi-  
ciario, sempre secondo la Cassa-  
zione, non è tenuto a presentare

## LA PAROLA CHIAVE

### Clausole vessatorie

Le clausole vessatorie sono  
quelle condizioni inserite nei  
contratti, che determinano a  
danno del consumatore un  
significativo squilibrio delle  
condizioni contrattuali. Non  
rileva se il professionista  
fosse in buona o in cattiva  
fede nel predisporre queste  
clausole. In quanto tali sono  
nulle e se ne può chiedere la  
disapplicazione (se non  
hanno successo le richieste  
alla controparte e i tentativi  
di conciliazione nei casi  
prescritti) al giudice, che  
comunque le rileva d'ufficio  
in ogni grado del giudizio,  
anche se non c'era una  
esplicita richiesta da parte  
del consumatore che ha agito  
per far valere i propri diritti.

una relazione medica sulla morte  
del *de cuius*, o le cartelle cliniche re-  
lative ai ricoveri di quest'ultimo.  
Il quadro che ne emerge è di una  
forte semplificazione delle possi-  
bilità che le assicurazioni possono  
chiedere ai clienti. Secondo Silvia  
Colombo, dello Studio Zithello e as-  
sociati: «Si tratta di clausole molto  
frequenti nei contratti ancora oggi.  
Però le compagnie non possono  
non tenere conto dell'interpreta-  
zione della norma data dalla Cassa-  
zione e per quanto mi risulta alcu-  
ne stanno già adeguando le loro  
prassi». Quanto ai clienti: «Non  
dovrebbe essere necessario arriva-  
re ad un contenzioso con la propria  
compagnia, nel caso ci si trovasse  
di fronte a un rifiuto, potrebbe es-  
sere anche tentata la strada di un  
reclamo all'Ivass». Per i clienti si  
tratta di un assist importante (sul  
tema assicurazioni si veda anche  
l'articolo a pagina 19, ndr).

a.criscione@ilssole24ore.com  
© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# RISPARMIO & FAMIGLIA

IL PUNTO

*Prestiti, dimmi cosa acquisti e saprò se darteli*

di Luigi Guiso \*

Il mestiere del banchiere è stato per secoli e continuerà a essere quello di capire il merito di credito delle persone, fatto di due componenti: capacità di restituire un prestito e volontà di restituirlo. La prima dipende dai guadagni futuri del cliente, la seconda dai suoi senso morale, onestà e avventatezza. Per farsi un'idea i banchieri hanno fatto uso di qualunque informazione utile: dai redditi passati alla storia dei prestiti ottenuti, dall'esistenza di cambiali non pagate fino alle schede sull'onorabilità della persona compilate da carabinieri in pensione attingendo dai giudizi della comunità. La tecnologia influenza l'informazione da usare. Oggi la disponibilità enorme di dati sulle varie attività delle singole persone amplifica a dismisura le informazioni per catalogare il merito di credito. Ma cosa può essere utile allo scopo? Ebbene, il tipo di beni che compriamo rivela se siamo dei buoni pagatori dei debiti o no. Usando i dati di un'impresa messicana che vende una vasta gamma di beni, accendendo un prestito per ogni acquisto, è stato documentato che, a parità di reddito, sesso, e altro chi compra certi tipi di beni è più a rischio di non restituire il prestito. In particolare i prestiti per acquistare beni voluttuari o di lusso - cellulari, orologi d'oro, gioielli - sono a maggior rischio rispetto a quelli per acquistare beni di prima necessità come un frigorifero o un materasso. Ma non è la natura del bene che determina se il prestito viene onorato. È la tipologia della persona che spende di più o di meno in beni voluttuari che fa la differenza. Chi destina una parte rilevante del proprio reddito ad acquistare beni voluttuari è meno incline a restituire i prestiti anche quando compra a credito un materasso. Scoperto questo, l'impresa sta rivedendo i criteri di concessione dei prestiti usando la tipologia degli acquisti per stabilire il merito di credito. Non è difficile vedere il futuro: se le banche potranno accedere ai dati sui social network potranno finalmente applicare su larga scala il famoso detto "dimmi con chi vai e ti dirò chi sei".

\* Axa Professor of Household Finance (Eief)

IL BILANCIO DELL'ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO

## Con i ricorsi all'Abf scatta la vigilanza di Banca d'Italia

Sono cresciute del 58% le istanze presentate ma si allungano i tempi. Allo studio nuovi collegi

Antonio Criscione

■ Nel corso del 2012 l'Arbitro bancario finanziario ha ricevuto 5.653 ricorsi, il 58 per cento in più rispetto all'anno precedente. Il 65 per cento delle decisioni adottate dall'Abf sono state favorevoli ai risparmiatori (per le materie più trattate si veda il grafico qui accanto). È quanto emerge dalla relazione sulla gestione per il 2012 della Banca d'Italia presentata lo scorso 31 maggio a Roma. Una crescita dei numeri, ma non solo, perché la Banca d'Italia scommette decisamente sull'Abf.

Il Governatore Ignazio Visco, nelle considerazioni all'assemblea ordinaria dei partecipanti (si veda Il Sole 24 Ore del giorno successivo), ha affermato, riferito all'Arbitro: «Intendiamo rafforzare le strutture, prendendo in considerazione un incremento del numero dei collegi». Non solo: il Governatore ha anche affermato che «la prontezza nell'adeguarsi alle sue decisioni è un elemento di valutazione delle

banche da parte della Vigilanza». A parte le parole di apprezzamento, pure contenute nelle considerazioni, si vede che questo istituto gode di piena fiducia di via Nazionale.

La relazione sulla gestione di Bankitalia di fatto anticipa la relazione dell'Arbitro per il 2012, dando alcune delle indicazioni più significative sull'andamento dell'istituto nello scorso anno. I ricorsi giunti a decisione nel 2012, pari a 4.301, hanno avuto esito favorevole per i clienti degli istituti finanziari nel 65% dei casi. L'esito è considerato favorevole non solo quando c'è l'accoglimento delle richieste dei risparmiatori da parte dell'Arbitro, ma anche se sono intervenute dichiarazioni di cessazione della materia del contendere per effetto della soddisfazione del cliente in corso di giudizio.


Il "successo" dell'Abf ha avuto anche qualche lato negativo. Infatti secondo i dati relativi al 2012 i tempi medi per la conclusione delle procedure di ricorso sono stati maggiori rispetto a quanto previsto dalle disposizioni sull'Arbitro: 219 giorni medi effettivi contro i 165 previsti, comprensivi di eventuali sospensioni per integrazioni documentali.

È proprio questo allungamento dei termini che spiega le parole del Governatore Visco sulla necessità di potenziamento delle strutture a

### I ricorsi sotto la lente

Dei 5.653 ricorsi presentati nel 2012 all'Abf (le materie sono riportate nel grafico in basso), come segnala Bankitalia, la maggior parte (4.765) è stata presentata da consumatori, il resto da imprese e professionisti. Hanno riguardato banche (55%), Poste Italiane (28%), intermediari ex all'articolo 107 del Tub (13%); i ricorsi residui hanno interessato istituti di pagamento, intermediari ex articolo 106 del Tub e Imel.

#### Carte di credito



Fonte: Banca d'Italia, Relazione sulla gestione 2012

livello organizzativo, ma anche su un possibile aumento del numero dei collegi territoriali, per aumentare la capacità di risposta complessiva dell'organismo rispetto alle richieste del mondo dei risparmiatori. Per quanto riguarda l'efficienza anche sul piano della coerenza delle decisioni assunte, la relazione ricorda che «nel corso del 2012 è stato costituito un collegio di coordinamento, per favorire l'uniformità degli orientamenti dei tre collegi in cui si articola l'Abf».

Il Governatore ha ricordato anche che la prontezza dell'adeguamento alle decisioni dell'Abf costituisce un elemento tenuto in considerazione ai fini della funzione di vigilanza di Bankitalia. La relazione sulla gestione spiega che «la giurisprudenza dell'Abf e gli accertamenti ispettivi di trasparenza hanno fatto emergere, ad esempio, aspetti critici nelle prassi adottate dagli intermediari in tema di modifiche unilaterali delle condizioni applicate ai clienti (il cosiddetto *ius variandi*, previsto dall'art. 118 del Testo unico bancario); la Banca d'Italia ha effettuato interventi nei confronti degli intermediari interessati e avviato approfondimenti di carattere generale».

a.criscione@isole24ore.com  
RIPRODUZIONE RISERVATA

## I ritocchi necessari alla legge sull'usura

Molti i nodi da sciogliere anche dopo l'intervento recente di via Nazionale

Gianfranco Ursino

■ Con un comunicato, il 29 maggio Banca d'Italia è intervenuta sul tema dell'usura sopravvenuta per evidenziare la decisione dell'Abf n° 1796 del 3 aprile 2013 e rimandare alle istruzioni del 2010 per rivedere il tasso effettivo globale ai sensi della legge sull'usura. Una comunicazione di poche righe che merita qualche approfondimento, anche perché su diversi punti la normativa non è chiara. Forse, il comunicato vuole proprio sottolineare la necessità di ritoccare la legge sull'usura (legge 108/1996).

La decisione dell'Abf di Napoli (si veda Plus24 del 25 maggio), in contraddizione con precedenti pronunce giurisprudenziali ma in linea con

la sentenza della Cassazione 602/2013, ha stabilito che il tasso è da considerarsi usurario anche quando supera il valore soglia durante la vita del contratto e non solo al momento della stipula. La decisione dell'Abf ha per oggetto il riconoscimento dell'usura sopravvenuta nel caso di una carta di credito revolving. In linea generale, però, tra le righe della decisione redatta dall'avvocato Giuseppe Carriero, designato come membro dell'Abf dalla stessa Banca d'Italia, è possibile cogliere più riferimenti sull'applicabilità, almeno in linea di principio, dell'usura sopravvenuta anche ai mutui e ad altri finanziamenti. In particolare viene sottolineato che «riguardo a questa complessa e non univoca questione, nel nostro ordinamento sono presenti indicazioni contrastanti che sollecitano dubbi di non trascurabile momento sulla sua condivisione, legittimando con ciò percorsi interpretativi di segno diverso».

Inoltre, se per l'usura originaria, in virtù dell'articolo 1815 del Codice

Civile, gli interessi considerati usurari vengono azzerati, per l'usura sopravvenuta - non essendoci riferimenti specifici nel nostro ordinamento - l'Abf ha richiamato la sentenza 602/2013, decidendo di sterilizzare gli interessi eccedenti il tasso soglia e non di azzerarli. Su questi pun-

ti il comunicato di Bankitalia non ha fornito le necessarie precisazioni, ma si è limitato a rinviare alle richiamate istruzioni di vigilanza.

Istruzioni di vigilanza che fanno emergere un altro punto spinoso: gli interessi di mora vanno considerati ai fini della determinazione del superamento del tasso soglia di usura? Il decreto ministeriale che ogni trimestre determina i valori soglia all'articolo 3, comma 4, sancisce puntualmente che il Tegn è costruito senza considerare gli interessi di mora. Nei contenzioni le banche potrebbero quindi sostenere che, per verificare il rispetto di questo limite, non vanno considerati gli interessi di mora che fanno pagare ai clienti in caso di ritardi pagamenti. Tutte questioni che dovrebbero far convenire il legislatore sulla necessità di rivedere la normativa sull'usura, perché altrimenti si rischia di generare un proliferare di pronunciamenti non univoci, che mettono a repentaglio lo svolgimento dell'attività bancaria.

RIPRODUZIONE RISERVATA

### L'ANTICIPAZIONE

#### PLUS 24



#### LA DECISIONE DELL'ABF

Plus24 del 25 maggio segnalava il "rivoluzionario" provvedimento in materia di usura sopravvenuta

## RISPARMIO &amp; INVESTIMENTI

PRESTITI CHIARI

# Ai fini usurari «conta» anche la polizza

Istruzioni di Banca d'Italia non vincolanti per i giudici. A Milano «bocciata» in Appello Logos Finanziaria

Marcello Frisone

■ Anche i costi della polizza assicurativa, stipulata a garanzia del pagamento delle rate di un finanziamento al consumo, vanno inclusi ai fini del rilevamento dell'usura. Le istruzioni di Banca d'Italia, che fino al 2009 escludeva questi costi dal calcolo ai fini usurari, non sono vincolanti per il giudice in quanto

non sono fonti normative. Sono questi i due principi espressi dalla Prima sezione civile della Corte d'Appello di Milano (giudice relatore Carla Romana Raineri) con la sentenza n. 3283 del 22 agosto 2013 (resa nota solo di recente). La sentenza contribuisce a far chiarezza sul tema molto attuale (affrontato di recente anche in un convegno di Assilea del 6 novembre scorso) relativo a quali siano i costi da considerare nel calcolo di un tasso da confrontare con le soglie d'usura (si veda, per la rilevanza o meno dei tassi moratori ai fini dell'usurarietà di un contratto di leasing, «Plus24» del 16 novembre scorso).

Nel 2010 un cliente ha convenuto in giudizio Logos finanziaria (che contattata ha fatto sapere «che ha

preso atto della sentenza di secondo grado e ha deciso di procedere ricorrendo in Cassazione») davanti al Tribunale di Busto Arsizio (sezione distaccata di Saronno) chiedendo la nullità della clausola che prevedeva il pagamento degli interessi in quanto questi erano, a suo avviso, usurari se si teneva in conto il premio per l'assicurazione stipulata per garantire il pagamento delle rate del finanziamento. Così, dopo aver fatto svolgere una Consulenza tecnica d'ufficio (Ctu), il Tribunale di Saronno ha dato ragione ai clienti (ordinanza del 5 aprile 2011) dichiarando nulla la clausola del finanziamento relativa agli interessi e stabilendo che la banca avrebbe potuto pretendere soltanto la restituzione rateale del capitale (11.852

euro) nelle 96 rate residue. Il Tribunale ha anche disposto la trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica per le valutazioni in ordine al reato d'usura.

Logos Finanziaria ha quindi proposto appello alla sentenza di primo grado contestando che il premio d'assicurazione potesse essere incluso nel calcolo dell'usurarietà di un tasso. Anche perché i costi sono sempre stati esclusi (almeno fino al 2009) dalle istruzioni della Banca d'Italia per il calcolo del tasso medio (Tegm) utilizzato per il calcolo delle soglie d'usura (Tsu). Ma la Corte d'appello di Milano, rifacendosi al significato letterale dell'articolo 644 del Codice penale (il quale richiede di tenere in conto le remunerazioni a qualsiasi ti-

to), ha stabilito che anche i premi della polizza assicurativa a garanzia del rimborso del finanziamento sono rilevanti per la verifica della sua usurarietà. Questo perché la polizza è condizione necessaria per l'erogazione del mutuo e il premio costituisce, seppur in via indiretta, una remunerazione per la società finanziaria.

La Corte, infine, ha precisato che le istruzioni della Banca d'Italia - che escludevano questi particolari costi dell'assicurazione fino al 2009 - non sono vincolanti per il giudice in quanto non sono fonti normative, sembrando così voler delegittimare la Banca d'Italia, come spiega l'intervista pubblicata in basso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«L'autorità di Vigilanza ha solo un ruolo statistico»

■ Ai fini usurari la Banca d'Italia deve soltanto rilevare statisticamente i tassi medi (Tegm) da cui ricavare il tasso soglia usura (Tsu). La verifica dell'effettiva usurarietà del prestito spetta invece alla magistratura. E questa l'interpretazione data da Marco Rossi, managing partner dello studio legale e tributario Rossi Rossi & Partners di Verona, alla sentenza della Corte d'Appello di Milano (si veda articolo

Allora la giurisprudenza delegittima Banca d'Italia?

Direi proprio di no. I giudici milanesi hanno ribadito semplicemente che per la verifica giudiziale dell'usurarietà di un tasso applicato a un singolo finanziamento la Banca d'Italia non ha alcun ruolo e ciò è verissimo.

Quindi, quale ruolo ha la Banca d'Italia?

La Banca d'Italia, nel mezzo

la rilevazione statistica del Tegm, da cui ricavare il Tsu, che serve da semplice parametro numerico di paragone. Un altro conto è la verifica dell'usurarietà di un tasso effettivamente pagato sui singoli finanziamenti. In merito al calcolo di quest'ultimo tasso la Banca d'Italia non ha alcuna funzione (così come dalla stessa più volte confermato, da ultimo con i chiarimenti di luglio 2013).

è talmente chiaro da non lasciare spazio a dubbi: ogni costo connesso al finanziamento è rilevante.

Perché si fa allora confusione?

Ciò che occorre evitare per non fare confusione è di affermare che le istruzioni di Banca d'Italia non siano conformi all'articolo 644 perché in questo modo si afferma implicitamente che esse andrebbero utilizzate per la verifica dell'usurarietà.



## COVER STORY

LE ZONE GRIGIE

DIETRO I NUMERI

Fabrizio Galimberti

Federalismo

fiscale, squilibri e deficit

Una delle questioni più dibattute, nella finanza pubblica italiana, è quella del federalismo fiscale. Qual è il giusto equilibrio fra la finanza dello Stato centrale e quella degli enti decentrati (sistema di sicurezza sociale ed enti locali, dalle Regioni ai Comuni). Le loro spese devono essere finanziate da entrate proprie o da un mix di queste ultime e di trasferimenti dal governo centrale?

Questi problemi sono stati affrontati da un recente studio del Fondo monetario («Vertical Fiscal Imbalances and the Accumulation of Government Debt», di Inaki Aldasoro e Mike Sverling - WP/14/209). Lo scopo non era tanto quello di dare una risposta compiuta sul mix ideale — questo dipende troppo dall'architettura istituzionale del Paese in

# Ivass pronta a bacchettare ancora sulle polizze Cpi

L'Authority ha concluso la sua indagine, presto nuove regole. Con la ripresa dei mutui ricomincia la proposta

Federica Pezzatti

■ L'Ivass è pronta a scrivere una nuova lettera al mercato per correggere le pratiche nella vendita delle polizze legate ai mutui dopo avere constatato che, nonostante tutte le cautele e gli obblighi imposti nel tempo a chi le vende, in realtà la loro proposta ai consumatori continua a essere una zona molto grigia. «L'approfondimento sulle criticità che ancora permangono nel settore delle polizze connesse ai mutui sia lato produttore (impresa), sia distributore (banca/intermediario finanziario), si è concluso — spiega l'Ivass a «Plus24» —. Sono stati portati a termine anche degli accertamenti ispettivi che hanno confermato le criticità emerse dai reclami dei consumatori. Abbiamo avuto di-

questi prodotti. Pareva essere stata trovata una soluzione con le nuove disposizioni previste dal decreto "liberalizzazioni" in base alle quali gli intermediari che condizionano l'erogazione di un mutuo immobiliare o di un prestito al consumo alla stipulazione di una polizza vita oggi devono sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi diversi. Una prassi mai recepita dalle banche. L'*escamotage* trovato dagli istituti di credito per evitare la presenza dei preventivi della concorrenza è semplice: formalmente la polizza non è obbligatoria e dunque addio ai preventivi della concorrenza. Non è necessario, infatti, parlare di "obbligo della polizza" ma poi nella realtà viene fatto presente a chi chiede un mutuo che senza il contratto assicurativo l'istruttoria non passa.

Come dimostra la tabella in pagina le polizze legate ai mutui continuano a essere le più vendute dagli sportelli bancari nell'ambito della cosiddetta *protection*: rappresenta infatti ancora il 72% dei premi raccolti nei primi sei mesi di quest'anno, quando il comparto delle Cpi (*credit protection insurance*) è salito del 10%.

## Andamento dei premi bancassurance 2014

Per segmento di business. Primi sei mesi

TIPOLOGIA	AL 2 TRIM. 2014	VAR. % QUOTA
Polizze a protezione mutui	470	+11
Tcm, infortuni e malattia non abbinate a mutui	85	+13
Protezione reddito	25	+14
Multirischi casa e persona	70	+13
Totale	650	+12

FONTE: ITALIAN PROTECTION MONITOR

## COSA PREVEDE LA REGOLAMENTAZIONE

### Polizze legate ai mutui

Il decreto "liberalizzazioni" convertito nella legge numero 27 del 24 marzo 2012, prevede che nel caso in cui le banche e le finanziarie condizionino l'erogazione di un mutuo o di un prestito alla stipula di una polizza vita, devono sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti compagnie non collegate al proprio gruppo. Dando all'cliente la possibilità di scegliere

delle reti di consulenti creditizi, sono ora molto attente a proporli alla clientela. La penetrazione delle polizze è infatti attualmente intorno al 50% sui mutui erogati, contro l'80-85% del passato». Che le polizze vengano offerte ancora con qualche vincolo lo ha dimostrato anche un'indagine di Altroconsumo. Su 115 offerte di mutuo raccolte dall'associazione dei consumatori, ben il 24% era correlato da polizza "obbligatoria". In molti casi l'obbligo non risultava dalla documentazione ma il consulente bancario ha fatto capire che, senza la

# RISPARMIO & INVESTIMENTI

IL PUNTO

POLIZZE E MUTUI

*Ora rilanciare la previdenza complementare*

di Luigi Guiso\*

## Ivass e Bankitalia: sei mesi per ridefinire l'offerta Ppi

**S**forzo e tempo sono risorse notoriamente scarse. Anche le riforme ne assorbono tanto. Allocarli per riformare ciò che è più utile o più necessario anziché ciò che funziona decentemente è molto

importante. Questo vale anche per il sistema pensionistico, uno dei cardini chiave del moderno sistema di welfare. Nel nostro sistema l'aspetto più carente è più bisognoso di intervento è quello delle pensioni complementari. Ritocchi al sistema pubblico, come ad esempio il passaggio più rapido al sistema contributivo, non sono né desiderabili né verosimilmente essenziali. Non sono desiderabili perché infiaccano il principio su

2015	MUTUI
5	+

### Federica Pezzatti

È finalmente arrivata al destinatario la lettera al mercato sulle polizze a protezione dei finanziamenti da qualche mese depositata nei cassetti Ivass, authority delle assicurazioni. A firmarla appunto Ivass e Bankitalia. Una missiva di 13 pagine che passa in rassegna i difetti riscontrati da consumatori e authority nelle polizze a protezione dei mutui (Ppi) e che propone, a com-

va dovrà «essere chiaramente indicato che al cliente è riconosciuto il diritto di recedere dalla polizza entro 60 giorni dalla conclusione del contratto di assicurazione e che in tal caso ha diritto al rimborso del premio (ovvero, nel caso in cui il premio sia stato finanziato, alla corrispondente riduzione della rata), al netto dell'eventuale parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto e delle spese effettivamente sostenute dall'impresa, per l'emissione del contratto indicate nella documentazione assicurativa». Inoltre l'authority impone che dopo la stipula della polizza, sia inviata con la massima tempestività una comunicazione al cliente che riassume le caratteristiche delle coperture sottoscritte e rammenti la facoltà di recedere dalla

### QUANDO SI CAMBIA IDEA

50%

#### QUOTA DEI PREMI RETROCESSA

Le authority nella lettera al mercato tornano sul discorso costi. Costi che pesano soprattutto in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del finanziamento. A tal proposito è stato previsto che gli

intermediari in questi casi si attivino in via autonoma per la restituzione della quota parte del premio pagato e non goduto al netto delle sole spese amministrative e non delle commissioni, senza attendere la richiesta del debitore; resta ferma la facoltà dell'assicurato di chiedere il mantenimento della copertura assicurativa

Problemi di struttura

# Dopo casa e mutuo, polizze a confronto

La copertura protettiva sulla perdita del posto, o legata alla salute, va cercata mettendo tutti in concorrenza

■ Costi accessori e polizza Cpi sono da mettere in conto per valutare a tutto tondo l'impegno economico della famiglia. In questo momento condizioni di tasso favorevoli e ampia disponibilità di immobili a prezzi calanti (salvo alcune località storicamente ambite o aree in ripresa economica) potrebbero indurre il cliente a fare tutto fin troppo in fretta.

## VALUTARE CON CALMA

La finestra per comprare e finanziarsi bene resterà aperta ancora per un po', dicono invece gli operatori e osservatori del mercato. Con buone prospettive per il prossimo anno.

«Al netto dei contratti stipulati per sostituire i vecchi con nuovi a condizioni più vantaggiose - dice Umberto Filotto, segretario generale di Assofin -, si registrerà una significativa crescita delle erogazioni di nuovi mutui per l'acquisto della casa nei primi nove mesi dell'anno. È il

uscita della domanda di mutui, dall'altra il livello di liquidità del sistema bancario e l'andamento dei tassi lasciano prevedere un ulteriore aumento delle erogazioni».

Occorrerà prendere confidenza per chi non ha liquidità sufficiente oppure avendola preferisce l'indebitamento ai tassi attuali, con il punto di vista delle assicurazioni che offrono le polizze di protezione del risparmiatore e che ovviamente proteggono anche il prestatore di denaro. Le coperture riguardano il decesso, la perdita del posto di lavoro, invalidità totale e permanente oppure temporanea. Vengono coperti anche i ricoveri ospedalieri. Frate variabili che influenzano il costo della polizza c'è l'età del sottoscrittore, la professione e se fumatore. Valgono poi le regole dell'importo e della durata del finanziamento. A fianco potete trovare alcune condizioni selezionate fra le tante offerte in questi mesi. Facile, nell'esame delle diverse proposte, ha notato che «emerge una generale disomogeneità d'azione, tanto nella scelta dei parametri determinanti per la variazione dei premi, nel costo del prodotto, che varia da poco più dell'1% per cento. Alcuni istituti, inoltre, offrono una copertura assicurativa di questo tipo solo nei casi in cui

## Cosa offre il mercato

IMPORTO FINANZIATO: € 120.000 - DURATA 20 ANNI

ISTITUTO OFFERENTE	NOME PRODOTTO	COMPAGNIA ASSICURATIVA DI RIFERIMENTO	COSTO COPERTURA ASSICURATIVA (% IMPORTO DEL MUTUO)	CALCOLO PREMIO (STIMATO) IN EURO
Gruppo Bpm	Polizza C.p.i Mutui privati	Bpm Vita	3,20	3.840
Chebancai	Assicurazione Vita Metlife	Metlife	3,57	4.284
Chebancai	Ass. Vita Generellife	Generellife	3,74	4.490

IMPORTO FINANZIATO: € 200.000 - DURATA 10 ANNI

ISTITUTO OFFERENTE	NOME PRODOTTO	COMPAGNIA ASSICURATIVA DI RIFERIMENTO	COSTO COPERTURA ASSICURATIVA (% IMPORTO DEL MUTUO)	CALCOLO PREMIO (STIMATO) IN EURO
Chebancai	Assicurazione Vita Metlife	Metlife	1,27	2.540
Chebancai	Ass. Vita Generellife	Generellife	1,34	2.702
Gruppo Bpm	Polizza C.p.i Mutui privati	Bpm Vita	1,60	3.200

## COME LEGGERE LE MIGLIORI PROPOSTE

**LA COMPARAZIONE**  
Le polizze Cpi (Creditor protection insurance) nascono

effettuato un monitoraggio sui fogli informativi dei maggiori istituti finanziari (quota di

mutuo ed è evidente che una ripresa delle erogazioni fa gola anche alle compagnie. Si sta cercando, fattivamente, di spezzare la catena che inevitabilmente portava il cliente ad accedere al mutuo in abbinata con la compagnia del gruppo bancario o legata da forti partnership. Non è in teoria possibile vincolare il finanziamento casa: bisogna offrire almeno due alternative al cliente e lo stesso risparmiatore deve saper trovare polizze più convenienti. Il decreto "liberalizzazioni" convertito nella legge numero 27 del 24 marzo 2012, prevede fra l'altro che il cliente possa ricercare (entro 10 giorni) una polizza più conveniente che deve essere accettata, senza variare le condizioni del prestito. Non è facile soprattutto se si ha fretta di chiudere l'operazione casa. Per evitare che il finanziamento possa essere condizionato dalla scelta della compagnia amica, regole nazionali ed europee hanno chiesto un po' di concorrenza. Si sono mosse Ivass e Banca d'Italia, in attesa di recepimenti di direttive Ue, dove vale il principio di vendite abbinata solo con condizioni di favore per il risparmiatore.

## LA GUIDA PRATICA IVASS

Ivass ha messo a disposizione dei risparmiatori una Guida pratica ([www.educazioneassicurativa.it](http://www.educazioneassicurativa.it))